



Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 e 3

² L'attrezzatura degli esercizi per il rifornimento, il vitto e l'alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada.

³ Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti, e i gabinetti devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 725.111